

DEI RAPPORTI DI COLONATO E DEI TRIBUTI FEUDALI NELL'ISTRIA OCCIDENTALE (SECONDO LE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL CATASTO FRANCESCHINO DELLA PRIMA METÀ DELL'OTTOCENTO)

MARINO MANIN
Zavod HAZU
(Istituto dell'Accademia croata
delle scienze e delle arti)
Zagabria

CDU 347.235:332+336(497.4/.5-3Istria)"18"
Saggio scientifico originale
Ottobre 2003

Riassunto – Il lavoro si basa sull'analisi dei rapporti terrieri descritti negli elaborati catastali per 38 comuni dell'Istria occidentale. Particolare attenzione viene dedicata al colonato e alla frequenza di alcuni tributi feudali. Una rassegna della bibliografia storiografica del settore e, specialmente, il paragone fra la situazione riscontrata negli elaborati catastali e quanto risulta nelle fonti pubblicate, illustrano la tendenza alla riduzione dei tributi feudali, alla loro commutazione in vincoli finanziari e, infine, alla loro soppressione. Viene descritto pure il graduale aumento degli oneri a carico dei coloni, aumento che seguiva di pari passo lo sviluppo dell'agricoltura e l'incremento della sua produttività.

1. Introduzione

La ricerca si fonda sull'analisi dei dati contenuti nel fondo archivistico del *Catasto franceschino*, conservato presso l'Archivio di Stato di Trieste, e comprendente due serie separate di documenti, che si completano a vicenda: la serie delle *mappe catastali* e quella degli *elaborati catastali*. Già nel 1818, quindi solo alcuni mesi dopo l'emanazione della relativa Patente imperiale, prese il via l'elaborazione di un catasto per l'Istria, che si protrasse fino al 1840. Il materiale conservato nella serie delle Mappe catastali è organizzato in base ai comuni catastali, e comprende la raffigurazione cartografica del territorio di ogni singolo comune catastale. Le mappe sono su scala 1:2.880, cioè 1 pollice viennese sulla carta corrisponde alla misura di 40 tese viennesi in natura, mentre per la riproduzione dei

luoghi abitati venne usata anche un'altra scala (1: 1.440). Dunque, data la riproduzione su vasta scala, il territorio di ogni comune catastale venne presentato in più sezioni o fogli cartografici, ciascuno delle dimensioni di 65,83 cm x 52,67 cm (25 x 20 pollici viennesi), comprendente cioè una superficie di 500 iugeri viennesi (2,88 chilometri quadrati). L'operazione incominciò con la posa sul terreno dei punti di triangolazione di primo ordine (seconda metà del 1817), regolati in base a quelli sul monte Krim presso Lubiana (i triangoli venivano stabiliti con l'ausilio di alcuni punti dominanti: Krim - Monte Re - Taiano - Monte Nevoso - Monte Maggiore, ecc.). La triangolazione di cui è parola si calcolava secondo la base della rete di appoggio militare del 1762, situata presso Bečko Novo Mjesto; la lunghezza media di un lato di triangolo ammontava a quasi 35 km. La rete di triangolazione di secondo ordine (i lati dei triangoli fra i punti di triangolazione erano più corti di 15 km) venne fissata nel 1818; seguirono quella di terzo (campanili e punti dominanti) e quarto ordine. Dal 1819 al 1821 vennero completate le misurazioni catastali di tutta l'Istria¹.

La *Serie di elaborati catastali*, realizzata fra il 1818 e il 1840, si compone di una vasta documentazione specifica per ogni comune catastale e di solito è custodita in due scatole d'archivio. Ne fanno parte: la descrizione dei confini di ogni singolo comune catastale sorto fra il 1818 e il 1823; il registro delle particelle agricole, comprendente quelle di ogni comune, e indicate con numeri, appunti sul titolare, sul tipo di coltivazione e le dimensioni (per alcune vi sono anche successive correzioni registrate in rosso, inserite fino al 1839), redatto fra il 1818 e il 1822; i fogli intercalati nel registro dei lotti agricoli, che riguardano correzioni attinenti al tipo di coltivazione e alle misure dei lotti stessi, inseriti fra il 1831 e il 1839; il registro delle particelle edili, che annovera pure – per ogni singola partita catastale – i dati sul titolare, sul fabbricato e sulle dimensioni della particella, anche questo redatto fra il 1818 e il 1822; i fogli intercalati nel registro delle particelle edili servirono a correggere i dati sul titolare, sulle dimensioni della particella e sul fabbricato, anche sulla scorta dei ricorsi, e sono datati fino al 1839; il registro dei beni non divisi riporta la quota

¹ Željko ŠKALAMERA, "Franciskanska izmjera Istre 1817. -1824." [L'agrimensura franceschina dell'Istria 1817-1824], *Istarski geodet. Glasilo Udruge geodeta Istarske županije* [Il geodeta istriano. Organo dell'Associazione geodeti della Contea istriana], Pisino, 2000, anno III, p. 4-9; Mirela SLUKAN, "Katastar i njegova važnost kao izvor za geografska istraživanja" [Il catasto e la sua importanza quale fonte per le ricerche geografiche], *Geografski horizont* [Orizzonte geografico], Zagabria, 1998, anno 44, n. 1, p. 54-55.

comproprietaria di ogni condòmino, e risale al 1821 o 1822; e l'elenco in ordine alfabetico dei proprietari e di tutti i lotti terrieri, che è del 1822. Tutto il materiale dianzi descritto di regola è contenuto in una scatola.

La seconda scatola di solito contiene:

- a) gli elaborati valutativi: il modulo S/4 è un questionario sulla situazione economica del comune e venne compilato fra il 1819 e il 1829; il modulo S/5 , 17, 20, 21 contiene dati sull'estimo catastale e risale al 1829-1830; il formulario S/6 contiene la classificazione dei terreni agricoli in base al tipo di coltura e alla classe (1826-1828) e un protocollo aggiuntivo con correzioni apposte in rosso (1836-1837); il modulo S/7 riporta le particelle terriere raggruppate in base alle colture e alla classe del terreno, e risale al 1838; il modulo S/8, con le correzioni sui prezzi di mercato dei prodotti nel corso del 1824, venne compilato fra il 1826 e il 1828; i moduli S/9, S/10 e S/13, che risalgono al 1826-1828, riguardano le dichiarazioni delle delegazioni comunali sulla rotazione delle colture agricole, sulla concimazione e i raccolti, e il parere del commissario estimatore; anche il modulo S/12 risale allo stesso periodo e attiene ai prezzi dei prodotti e alle spese di lavorazione per il 1824; il modulo S/15 è una statistica sulla rotazione delle colture agricole, sul rendimento medio dei terreni, la situazione climatica e demografica, nonché zootecnica, commerciale e industriale (1826-1828); il modulo S/23 riporta dati statistici raccolti allo scopo di stabilire la media delle rendite annuali, delle spese e del reddito netto (1823-1828); e infine il modulo S/24 rappresenta l'estratto del certificato delle entrate catastali, compilato a scopo di reclamo, ed è del 1830; nonché,
- b) reclami: i moduli R/1 e R/2 , che risalgono al periodo fra il 1831 e il 1840. Dunque, il periodo di sistematizzazione e coordinazione definitiva del materiale catastico durò fino al 1840².

Il presente contributo si fonda sulle note apposte alle parti introduttive dei moduli S/5,17, 20, 21 per complessivi trentotto comuni catastali dell'Istria occidentale. Detto altrimenti, la ricerca verte sul territorio che va, approssimativamente, dall'attuale confine croato-sloveno a nord, fino

² Bernard STULLI, *Istarsko okružje 1825.-1860*. [Il Circolo d'Istria nel 1825-1860], Pisino-Fiume, 1984, p. 40-41; Mariacarla TRIADAN, *Catasto franceschino - Elaborati catastali (1818-1840)*. *Inventario*, Trieste, V-IX (elaborazione al computer).

alla Draga di Leme a sud, dal litorale marino a ovest verso l'interno fino ai confini orientali dei distretti costieri. In effetti, sono compresi interamente il territorio di due distretti, quello buiese con tredici comuni catastali, e quello parentino con diciannove comuni catastali, e parzialmente anche il territorio del distretto capodistriano (quattro comuni catastali) e di quello piranese (due comuni catastali). In verità, l'odierno confine di stato croato-sloveno combacia con la linea settentrionale dei confini di quattro comuni catastali del distretto capodistriano, invece più accosto al mare il confine si sviluppa lungo il canale di S. Odorico (il nuovo corso del Dragogna), mentre il comune di Pirano si estende fino in fondo alla valle del Dragogna, sicché questa stretta fascia, tra il confine settentrionale del comune catastale di Castelvevenero e il confine di stato croato sul canale di S. Odorico, non è stata presa in considerazione nella presente ricerca. Il territorio suddetto comprendeva complessivamente 519,54 kmq, ovvero 517,91 kmq, pari al 99,69 %, di terreni agricoli e 1,63 kmq, pari allo 0,31 %, di terreni fabbricati. Ci vivevano in tutto 19.263 abitanti (9.954 maschi e 9.309 femmine), con una densità di popolazione in media di 37,08 abitanti per chilometro quadrato. La popolazione era distribuita in 3.501 nuclei familiari, onde per cui una famiglia media era composta da 5,50 membri.

Dunque, dalle note annesse alla descrizione di ogni comune catastale risulta che su tutti i terreni veniva esercitata piena e libera proprietà, motivo per cui i proprietari ne potevano disporre e gestirli a piacimento. Potevano vendere o impegnare i terreni senza limite alcuno. Di regola la formulazione ricorrente è che vi sono tante proprietà quante sono le famiglie.

Nella maggior parte dei casi erano gli stessi proprietari a coltivare le terre, oppure lo facevano, sempre direttamente, con l'aiuto di servi e di braccianti. Tuttavia, vi sono alcuni comuni catastali in cui prevaleva il colonato, il che naturalmente non esclude che, in dimensioni minori, il fenomeno fosse più diffuso (concessione di singoli campi o di piccoli fondi in coltivazione a condizioni di colonato, di cui peraltro si riscontrano tracce negli atti notarili).

I diritti feudali, ovvero i tributi, erano in vigore in diversi comuni catastali, in prevalenza in quelli situati nell'area fra il Dragogna e il Quieto³.

³ Dagli urbari vigenti nel territorio della Contea, risulta che in una certa misura i diritti feudali fra loro si differenziavano. In base a quattro atti urbariali riguardanti l'area di Lupogliano, che risalgono agli anni sessanta del XVI sec., in quella signoria i tributi si riducevano a: primo, i sudditi pagavano, in base a un atto del 1560, una "štibra" o "steura" ("Stewr"), ovvero un importo in denaro

Comunque, anche lì la proprietà dei terreni era nelle mani dei coltivatori diretti. D'altronde, risultano solo pochi diritti feudali, come la decima, o qualche altro tributo minore o minimo, mentre il lavoro tributario era

(che veniva versato dai sudditi del Carso), che ammontava a 1 fiorino e 30 kreutzer per possedimento; secondo, nel registro delle imposte urbariali del 1562 sono riportati gli stessi tributi e il gettito della signoria è praticamente identico; terzo, un elenco delle decime sul vino, su tutti i cereali e sul bestiame minuto del 1567 (alcuni villaggi versavano la decima soltanto su alcuni dei prodotti citati); e quarto, un piccolo urbario del 1571, che prevede la "štibra", quindi un'imposta pecuniaria per ogni villaggio, a prescindere dal numero di sudditi che vi vivevano ("Markh Schilling"), mentre i villaggi esenti da quest'imposta erano gravati da un altro tributo sul villaggio, di cui non viene citata la denominazione (e il cui ammontare variava di paese in paese); i villaggi che non pagavano il "Markh" o la suddetta imposta in denaro, pagavano il testatico in liquidi, coloro che possedevano mulini pagavano lo "Zins" in contanti, la decima veniva versata in natura ("Zins und Dessem"), inoltre pure i proprietari di manzi dovevano erogare una certa quantità di cereali e di vino in natura (dipendeva dal numero di bovini), che veniva pure registrata come "Dessem"; in altri villaggi vigeva la decima sugli agnelli, altri ancora erano gravati dalla decima sui vitelli; i proprietari di bestiame minuto erano tenuti a consegnare il formaggio di una mungitura completa, quindi galline, uova, arrosto di maiale o palletta (tutto ciò variava da un villaggio all'altro), mentre la corvè – dipendentemente dal villaggio – comprendeva 2 giorni di vangatura, 1-2 giorni di semina, 2-4 giorni di falciatura (mietitura), 2-3 giorni di rivoltamento e ammassamento del fieno, e, per i proprietari di buoi, 4 giornate di aratura; inoltre essi dovevano prestare occasionalmente dei servizi (riparazione del castello, turni di guardia, recapito missive e via dicendo) o ospitare il signore feudale e i suoi servitori.

Fra i tributi fissati dall'urbario del feudo pisinese, convalidato nel 1578, al primo posto figura la decima, che veniva versata per ogni tipo di cereale e sul vino e che, durante la maturazione dell'uva, prevedeva la consegna di una cesta di grappoli ogni venerdì; c'era pure la decima sui capretti e sugli agnelli. In denaro si pagava l'affitto dei mulini. I pescivendoli erano in dovere di offrire prima il pesce al feudatario e solo dopo potevano porlo in vendita, mentre le macellerie sborsavano una determinata somma pecuniaria. Per quel che riguarda il lavoro tributario, i sudditi pisinesi dovevano sobbarcarsi le riparazioni edili del castello e del borgo, ogni giorno dovevano fornire due guardiani per la porta cittadina e 10 guardie notturne, e inoltre curare l'orto del castello, consegnare la posta e, in caso di guerra, dovevano essere a disposizione per i turni di guardia e altri doveri. Coloro che possedevano una casa appoggiata alle mura del castello erano in obbligo di versare un apposito indennizzo. Negli altri abitati del Pisinese gli oneri erano un tantino diversi. Ad esempio, Pisinvecchio versava la decima come Pisino (ma non l'uva di venerdì), ogni suddito era in obbligo di una gallina e ogni proprietario di bestiame minuto consegnava formaggio. Coloro che possedevano un cavallo, per Natale dovevano recapitare un basto di legna. In quanto a corvè, i proprietari di manzi dovevano eseguire una giornata di aratura, e ogni suddito doveva svolgere un giorno di mietitura e altri lavori (in cambio ottenevano i pasti gratis), curare l'orto e eseguire dei lavori al castello. I Cerretani presentavano le regalie: per Natale e Pasqua quattro galline e, per ogni gregge di bestiame minuto, un formaggio. Erogavano inoltre la decima sul grano, sul vino e sul bestiame minuto. Sui mulini veniva pagato un importo in denaro. La corvè comprendeva: un giorno di lavoro alla raccolta del fieno, la consegna al castello di una carrata di fieno, altri servizi di trasporto e lavori alla manutenzione del maniero secondo necessità. A titolo di regalie Caschierga era in obbligo di consegnare un po' di pollame, uova e formaggio. Versava pure la decima sul frumento, sul vino e sul bestiame minuto. E quanto a corvè, i sudditi avevano il dovere di curare la manutenzione del castello e di recapitarvi la decima.

Come si vede, i tributi dipendevano dall'agiatezza dei sudditi. Lì dove i rapporti finanziario-mercantili erano più avanzati, erano maggiori le esazioni in denaro (Lupogliano). Poiché si praticava il commercio di bestiame minuto, nelle aree in cui il suo allevamento era più intenso (le zone montane del Pinguentino) vigevano tributi pecuniari. Invece nelle località in cui la situazione economica era più

abbastanza raro e pressoché simbolico (limitato a qualche giornata di aratura all'anno e simili). Non vi sono appunti circa vincoli personali dei coltivatori alla terra.

In nessun comune catastale si riscontrano casi di affitto di terreni agricoli in cambio di una rendita fissa in denaro o in natura.

I comuni catastali esenti da qualsiasi limitazione (non sottoposti ad alcuna contribuzione feudale né a rapporto di colonato), in cui i proprietari stessi lavoravano le proprie terre e disponevano dei raccolti, erano quelli di Buie, Grisignana, Carsette, Crassiza, Petrovia, Monpaderno, Verteneglio, Monselice, Torre e Barbari⁴.

Invece i comuni catastali in cui prevaleva la coltivazione per proprio conto, ma dove si contavano anche fondi vincolati al colonato, erano i seguenti: Monspinoso, Foscolino, Villanova di Parenzo, Parenzo, Fratta e S.Lorenzo del Pasenatico e Sbandati⁵.

Ce n'erano poi alcuni in cui sono registrati sia il colonato che i tributi feudali: Salvore, Abrega e Orsera⁶.

In base a quanto suesposto si può concludere che nel territorio parentino c'erano parecchi comuni esenti da qualsiasi limitazione e tributo sui terreni agricoli. Anche il colonato vi era presente in misura contenuta.

2. Il colonato

I testi specialistici definiscono il colonato come mezzadria, un rappor-

difficile, i tributi erano di gran lunga inferiori (specie quelli lavorativi), e durante i periodi di corvè il feudatario forniva persino il vitto ai suoi sudditi.

Cfr. Vjekoslav BRATULIĆ, "Urbari pazinskog feuda (XVI stoljeće)" [Gli urbari del feudo pisinese (XVI secolo)], *Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci* [Gazzetta dell'Archivio di stato di Fiume] (=VDAR), Fiume, vol. VIII-IX, parte 1 (1963-1964), p. 168-169, 170-171 e 197-199; IDEM, "Urbari Pazinskog feuda (XVI stoljeće)" [Gli urbari del feudo pisinese (XVI secolo)], *Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu* [Gazzetta degli Archivi storici di Fiume e di Pisino] (=VHARP), Fiume-Pisino, vol. X, parte 2 (1965), p. 250-251; Danilo KLEN, "Urbar Pazinske grofovije (1498)" [Lurbario della Contea di Pisino (1498)], *VHARP*, vol. XIV (1969), p. 51-159; IDEM, "Urbari i urbarski propisi Lupoglava (1560-1571)" [Gli urbari e le norme urbariali di Lupogliano (1560-1571)], *VHARP*, vol. XVIII (1973), p. 5, 9, 11 e 13-19.

⁴ Archivio di Stato di Trieste (in seguito: AST), Catasto franceschino. Elaborati catastali, sc. 94, 353, 128, 903, 526, 434, 885, 444, 825, e 873.

⁵ IBIDEM, sc. 144, 295, 911, 504, 297, 674 e 728.

⁶ IBIDEM, sc. 654, 4 e 494.

to contrattuale presente anche in Istria e in Dalmazia⁷. Peraltro alcuni autori parificano il colonato alla servitù della gleba, il che è a nostro parere sbagliato in quanto lo status di colono è sostanzialmente differente (libertà personale) da quello di servo della gleba (che era indissolubilmente legato alla terra)⁸. Vediamo adesso come viene descritto il colonato negli elaborati, quali erano i diritti e quali i doveri che derivavano dal rapporto contrattuale fra proprietario terriero e coltivatore.

Risulta che il rapporto colonico era praticato in tredici comuni catastali in tutto, comuni che suddivideremo in tre gruppi: comuni catastali in cui il colonato era parzialmente presente, quelli in cui era prevalente e quelli in cui, accanto al colonato, esisteva qualche altra obbligazione.

Il gruppo più numeroso era composto dai comuni catastali in cui il colonato era parzialmente rappresentato, che erano per lo più quelli del Parentino: Monspinoso, Foscolino, Villanova di Parenzo, Parenzo, Fratta, S. Lorenzo del Pasenatico e Sbandati⁹. Qui troviamo una descrizione tipizzata e molto scarna del rapporto colonico: alcuni proprietari cedevano i fondi ai coloni, che in cambio dovevano lavorarli e consegnare al proprietario la metà del raccolto delle vigne e degli ulivi, e un terzo del grano, e ciò in natura. Qui, dunque, è per lo meno perspicuo il sistema secondo cui i prodotti venivano divisi!

Il secondo gruppo è rappresentato dai comuni catastali in cui il colonato era praticato in maniera considerevole o prevalente, rappresentando

⁷ Zdenka ŠIMUNČIĆ-BOBETKO, *Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj 1918.-1941*. [Riforma agraria e colonizzazione in Croazia 1918-1941], Zagabria, 1997, p. 84-86, 283, 322-324 e 448; Vjekoslav BRATULIĆ, *Rovinjsko Selo. Monografija jednog istrarskog sela* [Villa di Rovigno. Monografia di un villaggio istriano], Zagabria, 1959, p. 38; Branko MARUŠIĆ, "Iz povijesti kolonara u Istri i Slovenskom primorju" [Dalla storia del colonato in Istria e nel Litorale sloveno], *Jadranski Zbornik* [Miscellanea adriatica] (=JZ), Fiume-Pola, vol. II (1957), p. 260.

⁸ Anche se l'autore non equipara esplicitamente questi due concetti, i documenti che egli analizza e riporta in allegato indicano chiaramente che non si tratta di servitù della gleba (circa i produttori diretti non v'è neanche cenno di vincolo personale alla terra, e così pure per quel riguarda i nobili, cioè i proprietari terrieri, non si fa parola di un loro ruolo giudiziario, né di rango superiore né inferiore). Dunque, il primo documento indica una graduale abolizione di alcuni dei diritti feudali nel corso dei primi anni di amministrazione veneziana, mentre nel secondo documento si descrive una certa forma, in verità non tipica, di colonato, all'epoca usuale nel Pinguentino. Nel terzo allegato sono descritti i tributi cui gli appaltatori pinguentini sottostavano nei confronti del comune veneziano. Cfr. Mirko ZJACIĆ, "Kmetski (kolonatski) odnosi u Buzetu i njegovom području (1431.-1504.)" [I rapporti di servitù della gleba (colonici) a Pinguento e nel suo territorio (1431-1504)], *JZ*, vol. V (1961-62), p. 84 e 92-99.

⁹ AST, Catasto franceschino. Elaborati catastali, sc. 144, 295, 911, 504, 297, 674, e 728.

il principale sistema di lavorazione e produzione agricole, onde per cui il fenomeno viene descritto con maggior dovizia di dettagli. I comuni in parola erano quelli di Umago, Cittanova e Castelvenere¹⁰. In quanto a Umago e a Cittanova risulta che la maggior parte delle loro terre era divisa in grandi latifondi, dei quali parecchi erano tenuti a colonato in cambio della consegna annuale di un terzo dei cereali e della metà del vino e dell'olio, più alcuni tributi minori, come ad esempio quelli sul pollame e simili¹¹. Non c'erano regole di sorta a disciplinare l'allevamento del bestiame minuto, dei pennuti e simili¹².

Troviamo una descrizione più particolareggiata di contratto colonico negli elaborati del comune catastale di Castelvenere¹³. In questo caso vengono citati i doveri del colono, cui era tenuto ad adempiere ogni anno, ma c'erano anche obblighi cui bisognava ottemperare ogni cinque anni (quando il contratto veniva rinnovato). All'atto della stipula, il colono aveva il diritto di richiedere un accordo concernente tutto il possedimento, prati e pascoli compresi, e non solamente gli arativi¹⁴. Inoltre – come risulta dalla descrizione del rapporto colonico vigente a Castelvenere – nel caso in cui il raccolto del fieno ricavato dal possedimento non fosse stato sufficiente a foraggiare il bestiame, ne veniva acquistato altro e le relative spese venivano divise a metà fra il colono e il possidente. Quest'ultimo era in dovere di fornire al colono tutto il bestiame di cui necessitava (sei manzi per l'aratura, poiché si arava con tiri di sei buoi ciascuno), mentre il colono doveva pagare il nolo di metà tiro (tre buoi), pari a uno staio di frumento per manzo all'anno. Ogni cinque anni¹⁵ (al momento della scissione e/o

¹⁰ IBIDEM, sc. 849, 189 e 152.

¹¹ IBIDEM, sc. 849 e 189.

¹² In base al contratto collettivo del 1933 sul colonato, il colono otteneva il terreno circostante la casa e un orto, che coltivava per proprio conto e dei cui frutti disponeva completamente. Per ogni membro familiare poteva tenere tre galline e un porco, nonché api, bachi da seta, conigli e simili. B. MARUŠIĆ, *op. cit.*, p. 264.

¹³ AST, Catasto franceschino. Elaborati catastali, sc. 152.

¹⁴ Nel contratto collettivo del 1933 sta scritto che l'accordo di colonato comprendeva: la casa, i fabbricati produttivi, i terreni, le riserve correnti (fieno, letame, ecc.), il bestiame, gli attrezzi per la lavorazione della terra, ma non i boschi. Possiamo dunque concludere che queste condizioni erano rimaste immutate. B. MARUŠIĆ, *op. cit.*, p. 260.

¹⁵ In base al contratto collettivo del 1933, l'accordo colonico veniva stipulato per un anno e veniva tacitamente prolungato se una delle parti contraenti non lo disdiceva prima dello scadere dell'anno contrattuale (15 ottobre). IBIDEM, p. 260.

rinnovamento del contratto) venivano divise le mucche e i vitelli (in tal caso al colono andava un terzo, il che rappresentava per lui uno stimolo ad accudire diligentemente al bestiame, che all'inizio era fornito dal proprietario), ma prima della partizione il padrone sceglieva per sé un capo, come indennizzo delle spese sostenute per la manutenzione dell'abitazione e delle stalle concesse in usufrutto al colono, spese che erano a carico del proprietario¹⁶. Inoltre, il padrone doveva fornire al colono gli attrezzi, che al momento della stipula del contratto venivano stimati, tanto che alla rescissione dello stesso si procedeva a una nuova stima e all'eventuale risarcimento dei danni al proprietario¹⁷. Il colono era obbligato a consegnare al padrone la metà di tutti i prodotti, eccezion fatta per il mais, del cui raccolto forniva un terzo (nei casi dianzi detti, il colono consegnava solo un terzo di tutti i cereali: evidentemente a Castelvenero i raccolti erano migliori). Infine, ogni anno doveva dare al proprietario quattro paia di capponi, quattro paia di pollastri e un paio di galline come risarcimento per l'affitto dell'abitazione. I vigneti¹⁸ non vengono citati a parte, e neppure le spese (per le tasse e le polizze di assicurazione dei seminati) né i lavori prestati che andavano ad aumentare il valore del possedimento¹⁹.

¹⁶ In base al contratto collettivo, gli oneri del colono comprendevano: un indennizzo in denaro per l'usufrutto dello stabile (pari all'1 % del suo valore); per prati e pascoli il 50 % del valore del foraggio raccolto; per gli arativi il 50 % dei raccolti di frumento e granturco in natura. Di regola il bestiame apparteneva al padrone e il suo numero doveva corrispondere alle esigenze di lavorazione del possedimento. Il colono lo governava senza indennizzo e, se il fondo non garantiva abbastanza foraggio, si dividevano a metà le spese del suo acquisto (come pure si divideva il guadagno ricavato dalla vendita di eventuali eccedenze di mangime). Poiché anche il bestiame era in comproprietà al 50 per cento, se il rapporto 50:50 non era soddisfatto, la parte che deteneva la quota minore (o nessuna quota), pagava il nolo del bestiame da lavoro (il valore veniva stabilito dal suo proprietario). Se anche per l'altro bestiame non si ottemperava al criterio in parola, il debitore pagava al creditore il 50 % del guadagno anche per il rimanente bestiame, e su ciò venivano calcolati pure gli interessi. Se il bestiame lattifero era proprietà del colono, anche il guadagno era suo, ma al padrone veniva versato un terzo del prezzo medio del fieno di gennaio, oppure gli veniva consegnato un terzo del fieno in natura. *IBIDEM*, p. 260-261 e 263.

¹⁷ Secondo il contratto collettivo risalente ai tempi dell'amministrazione italiana dell'Istria, il colono doveva possedere gli attrezzi minuti, e gli venivano forniti gli aratri più grandi, il carro e i macchinari. Le spese di manutenzione delle macchine si dividevano a metà e, secondo la stessa chiave, veniva diviso anche l'ammortamento dei mezzi meccanici. Se il proprietario acquistava anche i piccoli attrezzi agricoli e il colono non lo aveva rimborsato neanche dopo due anni, lo stesso colono doveva pagare un interesse del 3 %. *IBIDEM*, p. 261.

¹⁸ Le spese di impianto e coltivazione di nuove piantagioni erano a carico esclusivo del proprietario. *IBIDEM*, p. 262.

¹⁹ Secondo il contratto collettivo, le spese fiscali si dividevano, come pure le spese per le polizze

A trovarsi nella posizione più sfavorevole erano gli abitanti dei comuni gravati dal colonato e da alcuni tributi feudali. In questo gruppo di comuni catastali rientravano Salvore, Abrega e Orsera²⁰. Qui non annoveriamo il comune catastale di Momiano, in cui il fenomeno colonico era trascurabile (risulta che erano in tutto tre i possedimenti coltivati da coloni), ma che peraltro soggiaceva a una serie di tributi feudali²¹. Nel comune catastale di Salvore prevaleva il sistema colonico, alle condizioni già descritte per quello di Castelvenere²². Inoltre, nonostante che i possidenti fossero anche proprietari delle terre, sicché ne potevano disporre liberamente, erano tuttavia tenuti a consegnare alla famiglia Caldana il 4 % del grano (all'anno). E ancora, per ogni possedimento, al parroco spettava una giornata di aratura all'anno, mezzo staio di frumento, due stai di mais e dodici boccali di vino: tutto ciò era a carico del colono.

Risulta che nel comune catastale di Abrega solamente alcuni fondi erano concessi ai coloni, invece in quello orserese, in base ai documenti, erano molti coloro che cedevano a coloni la coltivazione dei propri possedimenti²³. Peraltro i due comuni si corrispondono nell'ammontare dei tributi, che era uguale a quelli della maggior parte delle altre località: il colono doveva dare in natura la metà del raccolto delle vigne e degli ulivi e un terzo dei cereali. D'altra parte, sia nell'uno che nell'altro comune catastale vigevano la piena proprietà e il diritto illimitato a disporre. Si differenziavano comunque per gli aggravii feudali. Gli abitanti del comune catastale di Abrega erano oberati dalle decime, che dovevano fornire in natura per tutti i prodotti tranne l'olio e il legname. Le decime venivano consegnate ad alcuni "associati". Ad Orsera la situazione era analoga²⁴. Tutto il comune era gravato dalle decime. E anche in questo caso ne erano

assicurative (solo una delle parti poteva assicurare la sua quota di raccolto). Inoltre, tutte le spese di coltivazione ordinaria effettuata a tempo debito erano a carico del colono, mentre le spese di investimento, che andavano ad aggiungere valore al possedimento, ricadevano sul proprietario dello stesso. *IBIDEM*, p. 262

²⁰ AST, Catasto franceschino. Elaborati catastali, sc. 654, 4 e 494.

²¹ *IBIDEM*, sc. 432; vedi pure Miljen ŠAMŠALOVIĆ, "Momjanski katastik" [Il catastico momianese], *VDAR*, vol. V (1959), p. 119-254.

²² AST, Catasto franceschino. Elaborati catastali, sc. 152.

²³ *IBIDEM*, sc. 4.

²⁴ *IBIDEM*, sc. 494.

esentati i prodotti dell'ulivo e dei boschi. Inoltre, sulla maggior parte dei terreni gravava il terratico, che ammontava a settantatre stai veneziani di frumento all'anno²⁵, ma vigevano anche altri tributi in denaro, il tutto equivalente a 500 fiorini all'anno. La decima spettava al vescovo parentino, ma l'appalto della stessa era del comune. Il terratico e gli altri tributi finanziari andavano in parte al comune e in parte alla chiesa parrocchiale (le quote non sono precisate).

Come si può constatare, sui rapporti colonici nell'area dell'Istria occidentale vengono offerte un'analisi e una descrizione dettagliate. Si trattava di rapporti contrattuali – il cui atto veniva steso da un notaio e in quanto tale rappresentava uno strumento giuridico – fra il proprietario del fondo e il coltivatore diretto (il colono), che implicava diritti e doveri da ambedue le parti contraenti. Abbiamo visto pure che vi erano aree in cui il colonato era praticato solo in parte (accanto ai fondi che i proprietari coltivavano da soli). V'erano anche zone in cui il colonato prevaleva e altre in cui, accanto al sistema colonico, sussistevano alcuni tributi feudali. Va infine osservato che anche il sistema colonico si differenziava, in quanto a oneri, da zona a zona, dipendentemente dal grado di sviluppo agricolo e produttivo raggiunto. L'entità dunque dei tributi che il colono era tenuto a versare al proprietario terriero dipendeva dalle possibilità produttive (nel Buiese, dove l'agricoltura era più sviluppata, e quindi i raccolti erano maggiori, il colono aveva anche maggiori obblighi)²⁶.

²⁵ Nei possedimenti del convento di S. Michele di Leme si menziona la commutazione di questa rendita naturale in un importo pecuniario fisso, che ogni anno, già all'epoca dell'amministrazione veneziana, veniva saldato per unità fondiaria. Danilo KLEN, *Fratrija. Feud opatije Sv. Mihovila nad Limom u Istri i njegova sela (XVI.-XVIII. St.)* [Fratria. Il feudo dell'abbazia di S. Michele di Leme in Istria e i suoi villaggi (XVI-XVIII sec.)], Fiume, 1969, p. 112.

²⁶ Questa rappresentazione sincronica va corredata da una prospettiva diacronica, la quale rivela pure che i rapporti colonici stavano mutando. Così, ad esempio, all'inizio del '500 a Pinguente venne stipulato, in presenza del notaio, un contratto di lavorazione di un determinato terreno per un certo periodo di tempo (10 anni), ma l'atto in questione prevedeva che il locatario saldasse alcuni tributi al proprietario del fondo (il locatore), tributi che possiamo definire affini a quelli feudali. Al primo posto va citato il lavoro tributario, ovvero il dovere del locatario di lavorare per un certo numero di giorni la terra del locatore. Segue la "pravda", il terratico, che il locatario pagava in natura, ma che in parte poteva commutare in denaro. Infine, il locatore poteva persino intromettersi nelle libertà personali del locatario (nel suo diritto di prendere dei coinquilini o di coltivare la terra e allevare il bestiame assieme a un'altra persona).

Si può dunque notare che il contratto fa uso di una terminologia feudale ("pravda") e che prevedeva anche il lavoro tributario. Mancano alcuni aspetti tipici del colonato: la durata quinquennale del rapporto contrattuale, la consegna al padrone di un terzo o della metà dei prodotti della terra coltivata. Riteniamo che la terminologia feudale ("pravda") vada spiegata con il periodo in cui il

Tutto sommato, a prima vista il rapporto colonico si presenta molto allettante rispetto al sistema feudale classico, in cui il coltivatore diretto (il servo della gleba) era inscindibilmente legato alla terra. Negli accordi produttivi di questo tipo il coltivatore diretto (il colono) poteva anche fare causa al proprietario terriero o, in caso di offerta migliore, poteva rescindere l'esistente contratto. È d'uopo tuttavia paragonare i tributi colonici con le entrate al netto derivanti dalla lavorazione della terra, e chiedersi: a quanto ammontava in effetti il profitto del proprietario e quali erano gli introiti del colono?

Abbiamo appurato che le spese di lavorazione della terra ammontavano (dipendentemente dalla classe del terreno agricolo e dal tipo di coltura) al 40-70 % del valore del raccolto. Al colono dunque rimaneva all'incirca il valore del lavoro investito, mentre al padrone andava all'incirca tutto il reddito netto sul quale aveva piccolissime trattenute (per la manutenzione degli stabili e simili). In altre parole, il colono non era nemmeno in grado di realizzare un qualche profitto. La differenza fra costui e gli altri contadini, che erano proprietari di fondi e li coltivavano per proprio conto, stava nel fatto che il colono era privato del profitto e che lavorava per la mera sopravvivenza. La sua posizione presentava un solo vantaggio relativo che si riduceva alla libertà giuridica e personale e, a certe condizioni, al libero accesso al libero mercato del lavoro e alla mobilità della manodopera. Orbene, la parte di ricavato del raccolto che gli rimaneva, in annate mediamente ricche, poteva valere all'incirca quanto il lavoro impiegato per la lavorazione dei terreni affidatigli tramite

contratto venne stipulato (la prima metà del XV sec.) e il lavoro tributario, in quanto parte del rapporto contrattuale, potrebbe venire spiegato dalle circostanze dell'epoca (rapporti finanziario-mercantili relativamente poco sviluppati, bassa produttività nella lavorazione della terra, ecc.). Alla bassa produttività dell'attività agricola vanno anche attribuiti i tributi che il locatario doveva versare in natura (la cosiddetta "pravda") e che erano di gran lunga inferiori rispetto a quelli colonici del XIX sec. La norma che stabiliva che fosse necessaria la licenza del proprietario terriero per prendere un coinquilino o per svolgere con altri un lavoro comune, va ascritta a preoccupazioni di tutela dei beni e di rispetto del contratto e non a una limitazione delle libertà personali. Che non si tratti di un rapporto feudale è chiaramente confermato, primo, dall'inesistenza di qualsiasi vincolo del locatario alla terra; secondo, dall'inesistenza di prerogative giudiziarie padronali; e terzo, dall'inesistenza persino della decima.

Parlando di prospettiva diacronica, bisogna rilevare che nel catasto viene menzionato solamente il colonato, mentre è noto che nella prima metà del XX sec. si praticava la mezzadria. Dunque, nella prima metà del XIX sec. la produttività agricola non era ancora tale da garantire raccolti in grado di sopperire a erogazioni così elevate al proprietario terriero, e ciò valeva per tutti i tipi di colture, indipendentemente dalla qualità (classe) della terra. Cfr. M. ZJAČIĆ, *op. cit.*, p. 86-87 e 94.

rapporto colonico. Già in caso di raccolti un po' più scarsi, il ricavo era inferiore al lavoro realmente investito, sicché la sua alimentazione doveva ridursi al minimo esistenziale. In condizioni normali il colono poteva soddisfare i fabbisogni della sua famiglia, ma nelle annate sterili, egli e i suoi familiari erano i primi a soffrire la fame.

3. I tributi feudali

Il gruppo più numeroso è quindi rappresentato dai comuni catastali oberati da qualche tributo feudale²⁷. Accanto ai tre comuni catastali suddetti, in cui vigevano il colonato e alcuni oneri feudali²⁸, ce ne sono altri

²⁷ Lurbario di Rozzo, della prima metà del XV sec., prevedeva che il castello di Rozzo pagasse 120 "libre" di "piccoli denari" (14 marchi), quindi che fornisse e consegnasse alla fortezza un certo quantitativo di frumento e di avena e, come espressione di rispetto, 5 libre di "piccoli denari" in contanti. In più, ogni proprietario di un tiro di buoi versava la decima al comune veneziano (importo fisso: uno spudo di frumento e uno di avena), mentre coloro che coltivavano la terra solo manualmente ne dovevano consegnare 1 corzo e mezzo, e la decima su tutti gli agnelli e i capretti. Oltre a ciò, gli abitanti di Rozzo versavano una certa somma di denaro.

Un altro esempio di come funzionavano le signorie in territorio veneziano è Pietrapelosa. Ogni colono o abitante di Stridone che possedesse buoi doveva pagare la "pravda" (se non ne possedeva, pagava metà importo). La "pravda" doveva venir pagata anche dai nuovi arrivati, ossia gli immigrati. Era ereditaria e veniva abolita solo al momento dell'acquisto del terreno da parte di un signore feudale. Il lavoro tributario venne commutato in un tributo annuo in grano.

Anche sull'altipiano della Ciceria veniva raccolto, per le terre di ogni possedimento, un importo annuale fisso in denaro. Risultano anche erogazioni in frumento e la decima sugli agnelli e sui capretti. La corvée veniva saldata in contanti.

È sorprendente che nell'Istria interna (sul Carso della Ciceria), regione con possibilità più modeste in campo agricolo, sussistessero tributi in denaro. Lo si deve principalmente all'allevamento e al commercio del bestiame minuto. Quindi, l'allevamento del bestiame minuto consentiva anche - accanto alla decima (sugli agnelli) - l'imposizione di tributi in denaro, perché lo smercio di quanto ne rimaneva garantiva comunque guadagni pecuniari considerevoli. D'altro canto, i territori malarici dell'Istria occidentale, per quanto più buona fosse la loro terra, non permettevano guadagni del genere, sicché non risultano nemmeno contributi in tal senso.

Cfr. Danilo KLEN, "Urbar Roča iz prve polovine XV. stoljeća" [Lurbario di Rozzo della prima metà del XV secolo], *JZ*, vol. XII (1982-85), p. 259-261, 264 e 266-267; Darko DAROVEC, *Kostel Pietrapilosa* [Il castello di Pietrapelosa], Pisino-Pinguente, 1996, p. 91-95; Makso PELOZA, "Urbar Vele i Male Mune i Žejane iz godine 1574. Njegovo značenje za povijest kraške visoravni" [Lurbario dei villaggi di Mune Grande e Mune Piccolo e di Seiane dell'anno 1574. Sua importanza per la storia dell'altipiano carsico], *Problemi sjevernog Jadrana* [Problemi dell'Alto Adriatico], Fiume, vol. 3 (1981), p. 195-197.

²⁸ Al passaggio dal XV al XVI sec. si registrano tributi feudali nell'area liburnica dell'Istria (Fiume, Castua, Apriano, Laurana, Moschiena e Bersezio), che venivano soddisfatti in natura e in denaro.

quindici che soggiacevano in parte o del tutto a tributi feudali (dieci nel Buiese e cinque nel Parentino). Va comunque precisato che in tutti vigevano la piena proprietà della terra e la libertà di disporne a piacimento.

In sostanza possiamo suddividere gli appezzamenti di cui è parola in due gruppi, come segue: il primo, comprendente i comuni catastali soggetti alla decima come unico onere feudale (Castagna, in parte Tribano, Cuberton e Leme)²⁹, e, il secondo, in cui si annoverano quelli in cui, oltre alla decima, vigeva qualche altro tributo feudale (Berdo, parte del Comune di S. Lorenzo in Daila, Matterada, Villanova di Verteneglio, Piemonte, Merischie, Momiano, Sterna, Fontane e Geroldia)³⁰. C'è ancora il caso, poco chiaro, di una piccola porzione del comune di Monghebbio³¹.

Castagna consegnava la decima alla famiglia veneziana dei Contarini³².

Due terzi dei terreni del comune catastale di Tribano sottostavano alla decima in favore del comune di Buie³³.

Anche Cuberton era tributario della decima sul grano e sul vino³⁴. La quarta parte spettava al parroco e il resto a varie famiglie. Inoltre, ogni famiglia doveva dare al parroco un dodicesimo di staio di frumento.

Nel comune catastale di Leme tutti dovevano consegnare la decima al feudatario (tranne che sui prodotti del bosco)³⁵. La maggior parte del comune era proprietà allodiale del signore feudale, veniva lavorata secondo il sistema colonico, e il colono doveva cedere la metà dei prodotti delle vigne e degli uliveti e un terzo dei cereali³⁶.

Milko KOS, "Jedan urbar iz vremena oko 1400. o imanjima Devinskih i Walseecovaca na Kvarneru" [Un urbario dell'epoca attorno al '400 sui possedimenti dei Duinati e dei Walsee nel Quarnerino], *VDAR*, vol. III (1995-1956), p. 353.

²⁹ AST, Catasto franceschino. Elaborati catastali, sc. 134, 835, 241 e 384; vedi anche D. KLEN, *Fratrija*, cit.

³⁰ AST, Catasto franceschino. Elaborati catastali, sc. 197, 676, 425, 909, 534, 429, 432, 788, 293 e 315.

³¹ IBIDEM, sc. 442.

³² IBIDEM, sc. 134.

³³ IBIDEM, sc. 835.

³⁴ IBIDEM, sc. 241.

³⁵ IBIDEM, sc. 384.

³⁶ Già nel XVII sec. i produttori diretti mossero causa ai monaci del convento di S. Michele di Leme per questioni attinenti all'esercitazione dei diritti feudali (funzione giudiziaria e tributi feudali). In altre parole, la soluzione di continuità nell'esercizio di quelle funzioni (il temporaneo abbandono

Al secondo gruppo, quello maggiormente oberato dai tributi feudali, apparteneva Berda³⁷. Il villaggio di Berda consegnava la decima ai conti Rota di Momiano. A Berda inoltre ogni proprietario possidente (dipendentemente dalle dimensioni del possedimento) ottemperava al terratico (“pravda”): chiunque possedesse un aratro doveva versare due terzi di staio di frumento e un terzo di staio di orzo, nonché prestare quattro giornate di aratura e in tutto tre giorni di trasporti gratuiti all’interno del comune, e ogni famiglia era tenuta a sobbarcarsi quattro giornate di corvé. Il villaggio di Serbar (oggi Marussici), nel territorio dello stesso comune catastale, erogava la decima alla famiglia dei conti Grisoni di Capodistria. Risulta che alla medesima famiglia veniva tributato anche il terratico (“pravda”)³⁸ in frumento, orzo e pollame, nonché in denaro contante e in carne suina, ma i valori non sono definiti più da vicino.

Il villaggio di San Giovanni della Cornetta, nel comune catastale di S. Lorenzo in Daila, sottostava al terratico (“pravda”) in favore della famiglia capodistriana dei Verzi³⁹. L’onere consisteva in un tributo annuale dell’ammontare di dodici stai di frumento e altrettanti di orzo, più 48 pertiche e 240 uova. Inoltre, c’era la decima sugli altri prodotti.

I diritti feudali sul comune catastale di Matterada erano esercitati dal comune umagheso⁴⁰. Consistevano nella consegna ogni anno di uno staio e mezzo di frumento per ogni “giornata” seminata a grano, e ciò a titolo di terratico. Quindi ognuna delle 46 famiglie doveva versare la decima e la

del convento da parte dei religiosi, l’appalto dei diritti feudali e via dicendo) sfociò nella contestazione delle stesse (Ancora alla metà del XVI sec. due “vicanos laboratores” dell’Abbazia di S. Michele di Leme avevano venduto a Parenzo un certo bestiame). Dunque, alla fine di quel processo di contestazione dei diritti feudali, il convento dovette contentarsi della coltivazione del proprio possedimento secondo il sistema colonico, senza ingerimenti nelle libertà personali dei contadini, ossia della manodopera agricola. Il principio venne rispettato anche dai successivi signori feudali. Dalla fine del medio evo in poi non si menzionarono più i servi della gleba, bensì i “visini”, che stipulavano contratti con i proprietari della terra, e oltre alla decima in natura, anche i tributi in denaro avevano un ruolo importante (Le autorità statali veneziane non erano favorevoli nemmeno alla famiglia feudale dei Rota di Momiano e in più circostanze, in occasione di vertenze dei nobili con i contadini locali, sentenziarono in favore di questi ultimi). Cfr. D. KLEN, *Fratrija*, cit., p. 55-57, 59 e 108-112; e M. ŠAMŠALOVIĆ, *op. cit.*, p. 140-141.

³⁷ AST, Catasto franceschino. Elaborati catastali, sc. 197.

³⁸ In base al catastico del XVI sec., il villaggio versava la “pravda” alla famiglia Rota di Momiano e lo faceva in contanti. M. ŠAMŠALOVIĆ, *op. cit.*, p. 139.

³⁹ AST, Catasto franceschino. Elaborati catastali, sc. 676.

⁴⁰ IBIDEM, sc. 425.

quarantesima, più metà della quarantesima parte del bestiame minuto.

Anche Villanova di Verteneglio doveva consegnare la decima a un certo capitano militare Giuseppe Caradini, che ne era l'affittuario⁴¹. Inoltre, chiunque possedesse un tiro di buoi era in dovere di versare ogni anno mezzo staio di frumento, e colui che possedeva due o tre paia di buoi ne doveva uno staio⁴². Infine, bisognava anche versare la decima sugli agnelli⁴³ e una "spalletta" (prosciutto) per ogni porco.

Piemonte doveva erogare la decima sul grano e sull'uva alla già citata famiglia Contarini⁴⁴. Poi, ogni proprietario di vigne era tributario alla stessa famiglia di uno "spudo" di vino, mentre chi aveva dei manzi versava l'erbatico consistente in uno staio di grano e in due terzi di staio di orzo ("volovina").

Il comune catastale di Merischie versava la decima su tutti i prodotti ai Gavardo di Capodistria (attraverso Bortolo Bonazzi)⁴⁵. Inoltre, lo stesso comune catastale doveva onorare anche il terratico ("pravda"), un tributo annuale fisso: frumento, orzo, pollastri-galline, vino, carne suina e denaro contante.

Il comune catastale di Momiano versava la decima alla famiglia Rota⁴⁶. Poi, a seconda delle dimensioni dei rispettivi fondi, i proprietari erano gravati anche da altre esazioni annuali, che ammontavano in tutto a 48 stai di frumento, 11 stai di orzo, 380 giornate di corvè e 110 "libre" veneziane in denaro⁴⁷. A titolo della tassa sui manzi, ogni proprietario di due

⁴¹ IBIDEM, sc. 909.

⁴² Inizialmente in questo villaggio vigeva il lavoro tributario per i proprietari di manzi (trasporto legname per le necessità dell'Arsenale fino all'imbarco); in seguito quell'onere venne trasformato in un tributo pecuniario generale. Vj. BRATULIĆ, *Rovinjsko selo*, cit., p. 41.

⁴³ Già alla fine del XVI sec., a Villa di Rovigno la decima sugli agnelli poteva essere commutata in esazione pecuniaria (la ricompra degli stessi a prezzo di mercato da parte dei proprietari in obbligo di decima). IBIDEM, p. 46.

⁴⁴ AST, Catasto franceschino. Elaborati catastali, sc. 534.

⁴⁵ IBIDEM, sc. 429.

⁴⁶ IBIDEM, sc. 432.

⁴⁷ In base al catastico degli anni novanta del XVI sec., a Momiano si versava la "pravda" (un tributo fisso in grano e vino, che ogni possedimento/villaggio versava in natura), in alcuni casi per poter sfruttare i campi si dovevano dare anche le "regalie" (un paio di capponi, ma non è menzionata la "regalia" in legna da ardere consegnata per Natale al vescovo Tomasini), e risulta anche qualche caso di tributi sotto forma di piccole somme di denaro, la cosiddetta "precatio", che si versava una volta all'anno. M. ŠAMŠALOVIĆ, *op. cit.*, p. 139-140.

o tre paia di bovini doveva versare due “kupljenici” (antica misura croata, ndt.) di frumento e uno di orzo, e colui che possedeva un aratro era in dovere di prestare tre giornate di lavoro gratis⁴⁸.

Pure il comune catastale di Sterna soggiaceva alla decima e alla “pravda”, la quale in origine venne versata alla diocesi cittanovese (non viene specificato nei dettagli il suo contenuto, ma si può supporre che, analogamente a quanto era invalso nella maggior parte degli altri posti, comprendeva una rendita in natura e una certa somma di denaro contante)⁴⁹. La quarta parte della decima andava al parroco locale.

Il comune catastale di Fontane sottostava alla decima (ivi compresa quella sugli agnelli), ma ogni possidente doveva in più erogare mezzo staio veneziano di frumento, farsi carico di due giornate di lavoro e di una “spalletta” di maiale⁵⁰.

A Geroldia la situazione era identica per quel che riguarda la decima, mentre circa il terratico ogni famiglia di quel comune catastale forniva 1,35 staia di frumento oppure 1:17 fiorini in denaro contante e una carrata di legna da ardere⁵¹. Il raccolto doveva venir trasportato alla residenza del feudatario e, oltretutto, coloro che possedevano cavalli avevano il dovere di metterli a sua disposizione per sei giorni all'anno.

Una piccola parte del comune catastale di Monghebbo (circa 300 iugeri) rappresentava il possedimento feudale dei conti Becich⁵². Non viene specificato meglio come lavorassero il loro fondo (se da soli o con l'aiuto di servi, in base al regime di colonato, o in qualche altro modo).

I diritti feudali erano ridotti alla riscossione della decima, nonostante che nella maggior parte dei casi non si trattasse di beni feudali bensì di fondi appartenenti senza limitazione alcuna ai diretti proprietari, che erano in prevalenza anche coltivatori delle stesse terre. La decima, che in origine spettava alla chiesa, tramite l'istituto dell'appalto della stessa, che in alcune famiglie si mantenne per generazioni trasformandosi in reddito

⁴⁸ Il lavoro tributario, la forma più grave di tributo feudale, nel catastico del XVI sec. non viene menzionato, ma secondo il vescovo Tomasini ogni abitante (sia maschio sia femmina) doveva prestare a beneficio del feudatario due giornate di lavoro all'anno. *IBIDEM*, p. 140.

⁴⁹ *AST*, Catasto franceschino. Elaborati catastali, sc. 788.

⁵⁰ *IBIDEM*, sc. 293.

⁵¹ *IBIDEM*, sc. 315.

⁵² *IBIDEM*, sc. 442; Vj. BRATULIĆ, *Rovinjsko selo*, cit., p. 8.

fisso, nel corso dei precedenti periodi storici passò effettivamente in mani private e in qualche caso a favore della comunità locale (Orsera). Accanto alla decima, esistevano anche altri contributi in natura e/o denaro, mentre le corvé risultano essere state piuttosto rare.

Da quanto sin qui detto, possiamo concludere che nel territorio preso in considerazione da questa ricerca non c'erano rapporti feudali in senso classico, il che va principalmente attribuito al lungo periodo trascorso sotto l'amministrazione veneziana. Nel territorio esaminato non risulta cioè che venisse applicato il vincolo personale del coltivatore diretto (servo della gleba) alla terra né che fosse negato il diritto di disporre della stessa. Al contrario, dappertutto il coltivatore diretto era anche proprietario della terra (a parte i casi in cui sottostava a contratto di colonato, nel quale erano però stabilite regole chiare sul modo di disporre degli immobili e dei raccolti). E non v'è nemmeno accenno a subordinazione personale.

Tuttavia, accanto alla decima, che in origine andava alla chiesa, e che era piuttosto diffusa, in alcuni casi (in dieci comuni catastali) ci si imbatte anche in altre imposizioni: primo, la "pravda" o terratico, che constava per lo più in una rendita fissa in natura (a Geroldia poteva anche essere commutata in denaro contante); secondo, l'erbatico ("volovina") o tributi minori in cereali, a titolo di possesso di manzi, e piccole corvé (tre-quattro giorni di aratura); terzo, oltre a quanto detto, in alcuni luoghi, chiunque avesse un aratro (o qualche tiro per arare) doveva sottostare alla corvé; quarto, esazioni in denaro contante; e quinto, piccoli tributi in pollame, uova, "spallette" di maiale, ecc. Alcuni dei dritti detti erano presoché simbolici (le uova, la "spalletta"), ma tutto ciò era il risultato di un'amministrazione non incline al sistema feudale e di una solida tradizione statutaria fondata su norme giuridiche, in cui il diritto alla proprietà sugli immobili e a disporne a piacimento era assoluto.

4. Conclusione

Dopo aver studiato le descrizioni degli oneri fondiari riscontrati nel Catasto franceschino, abbiamo illustrato la situazione del colonato e i resti più o meno atrofizzati del sistema feudale (i tributi e gli altri oneri che ne risultano) nell'Istria occidentale della prima metà del XIX sec. Il processo di abolizione (estinzione) di alcuni diritti feudali per il subentrare di

circostanze sociali sfavorevoli al sistema feudale (per quel che riguarda l'ordinamento sociale, il sistema veneziano sosteneva le comunità rette statutariamente, mentre sul piano economico promuoveva i rapporti finanziario-mercantili e i contratti per regolare la lavorazione della terra) è assai bene illustrato dal contratto stipulato tra il feudatario del castello di Racizze e i contadini locali, sottoscritto il 15 novembre 1497. Quel contratto aboliva la corvè (comprendente la falciatura, la raccolta e il trasporto del fieno, la riparazione delle botti del signore e la lavorazione dei suoi vigneti) e i tributi in natura (il terratico in grano e bestiame, come pure i tributi aggiuntivi dei capovilla e dei loro vice). Lo stesso contratto stabiliva: una rendita in denaro a titolo di terratico ("pravda"), una vera decima in natura su grano, frutta, vino, bestiame grosso e minuto, e una rendita in denaro a carico del proprietario del bestiame minuto. Venne anche introdotta una clausola sulla libertà di disporre dei beni mobili e immobili (perfino per le persone che si erano macchiate di qualche delitto e che dovevano venir allontanate dal luogo di residenza)⁵³. Dal documento citato risulta dunque che: era garantita la libertà di disporre della proprietà privata, era stato abolito il lavoro tributario, veniva conservata solo la decima in natura ed era stata introdotta una determinata rendita in denaro; il che induce a concludere che i rapporti finanziario-mercantili fossero avanzati.

Come si è potuto vedere, nell'Ottocento i diritti feudali comprendevano comunque la raccolta delle decime. Accanto alla decima, che solo in pochi comuni catastali rappresentava l'unico diritto feudale vigente, nella maggior parte degli altri in cui risultano dei tributi feudali si incontra la cosiddetta "pravda", il terratico, consistente in contributi fissi in frumento, olio e vino concernenti tutte le terre del possedimento. Poi, in alcuni casi, i proprietari di manzi dovevano erogare il cosiddetto erbatico ("volovina") (una rendita naturale per ogni tiro adibito all'aratura). Solamente in pochi casi si registra il lavoro tributario e lo stesso vale per gli oneri in denaro contante. Infine, in alcuni comuni catastali figura qualche altro piccolo tributo ancora: ad es. la consegna della "spalletta" di ogni maiale macellato, quote in pollame, uova, ecc.

Con l'avvento dell'ordinamento giuridico veneziano vennero instaurati i primi rapporti colonico-contrattuali tra il proprietario della terra e il

⁵³ M. ZJAČIĆ, *op. cit.*, p. 85-86.

suo coltivatore diretto. Nell'Ottocento i fondi venivano prevalentemente lavorati secondo il sistema colonico. Perfino i possedimenti feudali venivano coltivati in base ad accordi di colonato. Va notato che, di concerto con lo sviluppo dell'agricoltura e l'aumento della sua produttività, crescevano anche i doveri dei coloni. Nella prima metà del XIX sec., quelli dell'Istria occidentale dovevano versare al proprietario terriero: la metà del raccolto delle vigne e degli ulivi e un terzo di quello dei cereali, ma nei comuni ad agricoltura più avanzata (ad es. Castelvevone) anche i raccolti cerealicoli (eccezion fatta per il granturco, di cui i due terzi rimanevano al colono) si dividevano a metà. Comunque, sulla scia del trend descritto, nel 1928 nella Provincia di Pola la mezzadria venne sancita come base del rapporto di colonato tramite un contratto collettivo, che venne rinnovato e completato con i contratti del 1933 e 1936⁵⁴. Dunque, nel periodo di circa un secolo, in Istria l'agricoltura si sviluppò in tal misura da essere in grado di sostenere la divisione dei raccolti al 50 % fra proprietari delle terre e coloni.

⁵⁴ B. MARUŠIĆ, *op. cit.*, p. 260.

SAŽETAK: *O KOLONATSKIM ODNOSIMA I FUEDALNIM PODAVANJIMA U ZAPADNOJ ISTRI (PREMA OPISU IZ KATASTRA FRANJE I. IZ PRVE POLOVICE XIX ST.)* – Rad se zasniva na raščlambi opisa zemljišnjih odnosa u katastarskim operatima Katastra Franje I. (1817.-1840.) za trideset i osam katastarskih općina zapadne Istre (smještenih između rijeke Dragonje i Limskog kanala). Posebna pozornost posvećena je kolonatu i zastupljenosti nekih feudalnih podavanja. Osvrtom na historiografsku literaturu iz toga područja, i napose usporedbom stanja zabilježenoga u katastarskim operatima sa sadržajem iz literature poznatih izvora, prikazani su trendovi smanjivanja feudalnih obaveza, njihova komutiranja u novčana podavanja i, konačno, njihova ukidanja. Prikazan je i postupan porast opterećenja kolona, sukladno razvoju poljodjeljstva i povećanju njegove produktivnosti.

POVZETEK: *KOLONSKI ODNOSI IN FEVDALNE DAJATVE V ZAHODNI ISTRI (PO PODATKIH IZ FRANCISCEJSKE ZEMLJIŠKE KNJIGE IZ PRVE POLOVICE 19. STOLETJA)* – Avtor proučuje opise zemljiških razmerij, ki so vsebovani v Franciscejski zemljiški knjigi (Franc I., 1817-1840) in ki zadevajo 38 katastrskih občin zahodne Istre (med reko Dragonjo in Limskim kanalom). Posebno pozornost posveča kolonatu in pogostnosti določenih fevdalnih dajatev. Po pregledu področne zgodovinske bibliografije, ki jo primerja z zapisi v zemljiški knjigi in z bibliografskimi vsebinami poznanih virov, se avtor zaustavlja pri zmanjševanju fevdalnih dajatev, pri njihovem postopnem spreminjanju v denarne davke in pri njihovi nadaljnji ukinitvi. Istočasno je nakazano postopno naraščanje dajatev, ki bremenijo kolone, v skladu z razvojem kmetijstva in proizvodnosti nasploh.